

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1939)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VINCELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1982

Estensione della carta di libera circolazione di cui alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, ai grandi invalidi di guerra iscritti alla tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto i grandi invalidi e mutilati di guerra ex combattenti, iscritti alla prima categoria di pensione con assegno di superinvalidità, fruiscono da tempo di un numero illimitato di viaggi a tariffa ridotta sulle Ferrovie dello Stato, mentre la stessa concessione è in corso di estensione ai grandi invalidi vittime civili di guerra iscritti alla medesima categoria e doverosamente parificati, a tutti gli effetti, in un'unica tabella dei grandi invalidi pensionati di guerra, con legge n. 318 che risale all'ormai lontano 18 maggio 1967.

Tale concessione è stata ed è giustificata con la necessità di uno specifico risarcimento ai mutilati di guerra più dolorosamente colpiti proprio nelle loro possibilità di comunicazione e di mobilità, non sollevando essa preoccupazioni di carattere finanziario.

Con il presente disegno di legge, si intende proporre un salto di qualità concedendo, a titolo di riconoscenza nazionale, a coloro che della tabella *E* di superinvalidità rappresentano il vertice, e soltanto ad essi, un particolare beneficio, quale quello rappresentato dalla carta di libera circolazione di cui godono alcune categorie elencate nel titolo II, articolo 6, della legge n. 1108 del 21 novembre 1955, fermi restando, naturalmente, gli attuali benefici ferroviari per tutti gli altri grandi invalidi di guerra.

Si tratta di ciechi assoluti, molti dei quali colpiti da amputazioni; di amputati dei quattro arti; paraplegici e mentali gravi; di soggetti insomma che meritano la nostra particolare attenzione, per il contributo di sangue che hanno dato per la Patria e che dalla Patria attendono, oltre al risarcimento loro riconosciuto in termini monetari dal-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, quello in termini di servizio sociale in quanto sono i più colpiti e fortemente limitati nelle possibilità di normale vita di relazioni.

È venuto il momento di concretizzare, con un provvedimento di legge, un beneficio a favore di coloro che hanno perduto, a causa della gravità delle mutilazioni, non soltanto l'integrità fisica, ma con essa la perdita di movimento.

Infine, non va sottovalutato il fatto che il provvedimento riguarda un numero veramente esiguo di pensionati, anch'essi purtroppo in sensibile diminuzione; si tratta infatti di soli 3.000 grandi invalidi di guerra.

Lo Stato e la società hanno il dovere, quanto meno, di alleviare i continui disagi di questi benemeriti cittadini, che devono affrontare viaggi nelle particolari condizioni in cui versano per causa della guerra di cui sopportano il peso indelebile.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La concessione della carta di libera circolazione stabilita dalla legge 21 novembre 1955, n. 1108, è estesa ai grandi invalidi di guerra di cui alla tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.